



Regolamento Fondo di Solidarietà

1

Approvato dal Consiglio d'Istituto

In data 29.09.2025 - verbale n° 03 - delibera n° 20

I.I.S.S. "E. MAJORANA" - AVOLA (SR)
Prot. 0011516 del 30/09/2025
II (Uscita)

PREMESSA

La scuola, in ossequio a quanto sancito dall'art.3, comma 2, della Costituzione Italiana, al fine di rendere più effettivo per tutti gli studenti l'esercizio del diritto allo studio, si attiva per rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono la piena realizzazione del fondamentale diritto allo studio di ogni individuo.

Il Fondo di Solidarietà, costituito dall'Istituto d'Istruzione Superiore "Ettore Majorana" di Avola, rappresenta:

- un'opportunità di intervento finanziario da offrire a *studenti meritevoli*, le cui famiglie versano in situazioni di disagio economico-sociale;
- l'opportunità per tutti i suoi discenti, di compiere un percorso di istruzione-educazione che possa sviluppare le potenzialità di ciascuno.

ART. 1 – COSTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Viene costituito il "Fondo di solidarietà" cui possono accedere **alunni meritevoli**, che frequentano l'I.I.S.S. Ettore Majorana di Avola, le cui famiglie versano in difficoltà economiche-sociali. Il fondo offre un aiuto concreto per far fronte ai costi delle attività didattiche che richiedono un contributo finanziario:

Tipologia di contributo finanziario:

- viaggi d'istruzione (che prevedono almeno una notte di pernottamento);



Regolamento Fondo di Solidarietà

1

Approvato dal Consiglio d'Istituto

In data 29.09.2025 - verbale n° 03 - delibera n° 20

PREMESSA

La scuola, in ossequio a quanto sancito dall'art.3, comma 2, della Costituzione Italiana, al fine di rendere più effettivo per tutti gli studenti l'esercizio del diritto allo studio, si attiva per rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono la piena realizzazione del fondamentale diritto allo studio di ogni individuo.

Il Fondo di Solidarietà, costituito dall'Istituto d'Istruzione Superiore "Ettore Majorana" di Avola, rappresenta:

- un'opportunità di intervento finanziario da offrire a *studenti meritevoli*, le cui famiglie versano in situazioni di disagio economico-sociale;
- l'opportunità per tutti i suoi discenti, di compiere un percorso di istruzione-educazione che possa sviluppare le potenzialità di ciascuno.

ART. 1 – COSTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Viene costituito il "Fondo di solidarietà" cui possono accedere **alunni meritevoli**, che frequentano l'I.I.S.S. Ettore Majorana di Avola, le cui famiglie versano in difficoltà economiche-sociali. Il fondo offre un aiuto concreto per far fronte ai costi delle attività didattiche che richiedono un contributo finanziario:

Tipologia di contributo finanziario:

- viaggi d'istruzione (che prevedono almeno una notte di pernottamento);



Regolamento Fondo di Solidarietà

1

Approvato dal Consiglio d'Istituto

In data 29.09.2025 - verbale n° 03 - delibera n° 20

PREMESSA

La scuola, in ossequio a quanto sancito dall'art.3, comma 2, della Costituzione Italiana, al fine di rendere più effettivo per tutti gli studenti l'esercizio del diritto allo studio, si attiva per rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono la piena realizzazione del fondamentale diritto allo studio di ogni individuo.

Il Fondo di Solidarietà, costituito dall'Istituto d'Istruzione Superiore "Ettore Majorana" di Avola, rappresenta:

- un'opportunità di intervento finanziario da offrire a *studenti meritevoli*, le cui famiglie versano in situazioni di disagio economico-sociale;
- l'opportunità per tutti i suoi discendenti, di compiere un percorso di istruzione-educazione che possa sviluppare le potenzialità di ciascuno.

ART. 1 – COSTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Viene costituito il "Fondo di solidarietà" cui possono accedere **alunni meritevoli**, che frequentano l'I.I.S.S. Ettore Majorana di Avola, le cui famiglie versano in difficoltà economiche-sociali. Il fondo offre un aiuto concreto per far fronte ai costi delle attività didattiche che richiedono un contributo finanziario:

Tipologia di contributo finanziario:

- viaggi d'istruzione (che prevedono almeno una notte di pernottamento);



- uscite didattiche (intera giornata oppure metà giornata, visione di spettacoli teatrali, visite a mostre d'arte, musei, città etc.);
- corsi e/o tasse relative ad esami per le certificazioni linguistiche e di settore;
- attività laboratoriali di arricchimento dell'offerta formativa proposte da enti esterni in orario curricolare.

ART. 2 – COMPOSIZIONE DEL FONDO

Il Fondo di solidarietà nasce dai fondi del capitolo "solidarietà allievi", per dare loro una regolamentazione, amministrato dal Dirigente Scolastico, con aggiornamenti annuali a seconda delle risorse disponibili e rendicontazione alla fine di ogni anno scolastico, al Collegio dei Docenti ed al Consiglio d'Istituto.

Per l'annualità di istituzione del Fondo di solidarietà, anno scolastico 2025-2026, l'importo iniziale del Fondo è pari a € 15.817,23 (quindicimilaottocentodiciassette e ventitré centesimi).

La consistenza del Fondo è variabile e potrà essere incrementata con:

- finanziamenti specifici da parte di enti pubblici (non ministeriali o europei);
- contributi individuali o di gruppo di docenti, personale ATA, studenti e genitori (anche organizzati in Associazione), persone, enti ed associazioni esterne. In tal caso, dovrà essere specificato nella causale, che il contributo è destinato al Fondo di solidarietà;
- parte dei contributi volontari delle famiglie degli alunni a seguito di specifica circolare della DS (sino ad un massimo del 50% degli stessi);
- eventuali incassi da vendite o eventi da disciplinarsi di volta in volta.

Il 40% dell'intero ammontare del Fondo viene accantonato come fondo di riserva per eventuali situazioni di emergenza che si possono verificare durante il corso dell'anno. Tale fondo di riserva può essere utilizzato previa delibera del Consiglio di Istituto, che valuta necessità ed effettivo utilizzo.

ART. 3 – MODALITA' DI ACCESSO E AVENTI DIRITTO

- Possono usufruire del Fondo di solidarietà solo gli studenti meritevoli, iscritti all'Istituto e regolarmente frequentanti, le cui famiglie versano in situazioni di disagio economico-sociale;
- La richiesta di utilizzo del Fondo di Solidarietà, può essere presentata dai genitori o dai docenti dei suddetti studenti, mediante richiesta scritta, indirizzata al DS, formulata entro data utile per la verifica del possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio;
- La richiesta dovrà essere corredata:
 1. da certificazione ISEE (in corso di validità) attestante il reddito del nucleo familiare di cui fa parte l'alunno che usufruirà del Fondo.

ART. 4 – VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Le domande pervenute nei termini e corredate dalla documentazione richiesta verranno esaminate dal DS o persona dallo stesso delegata, che le valuterà tenendo conto:



ISTITUTOD'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "MAJORANA"



- delle condizioni economiche, verificate attraverso certificazione ISEE presentata dalla famiglia dell'alunno/a;
- dei meriti scolastici dell'alunno/a, dall'assenza di provvedimenti disciplinari a suo carico, anche pregressi. È indispensabile il possesso di entrambi i requisiti.

3

- ✓ ISEE da 0 a 10.000,00 €: 60% di contributo sul totale della spesa prevista.
- ✓ ISEE da 10.000,00 a 13.000,00 €: 40% di contributo sul totale della spesa prevista.
- ✓ ISEE da 13.000,00 a 15.000,00 €: 30% di contributo sul totale della spesa prevista.

Eventuali deroghe ai predetti requisiti, devono essere deliberate di volta in volta dal Consiglio d'Istituto, su proposta del Consiglio di Classe.

ART. 5 – CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO – IMPORTO CONCEDIBILE

- Ai beneficiari verrà notificato l'importo concesso relativo alla richiesta effettuata;
- Il contributo è concesso previa analisi istruttoria delle domande;
- Il contributo non viene erogato sotto forma di danaro contante, ma sempre e soltanto sotto forma di abbattimento del costo a carico dello studente beneficiario;
- L'accesso al Fondo di solidarietà tiene conto dei criteri precedentemente deliberati, sino al raggiungimento del 40% dell'ammontare del fondo.

Art. 6 – SOMME NON UTILIZZATE

Le somme non utilizzate nell'anno scolastico confluiscono ad incremento del Fondo per l'anno successivo.

Art. 7 - RENDICONTAZIONE E VERIFICA

La modalità di gestione del Fondo dovrà essere rendicontata alla fine di ogni anno scolastico al Collegio dei Docenti ed al Consiglio di Istituto.

Art. 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento:

- viene letto e approvato dal Consiglio d'Istituto in data 29.09.2025, con delibera nr. 20
- entra in vigore il giorno successivo dalla data della relativa approvazione da parte del Consiglio d'Istituto;
- viene pubblicato sul Sito Internet dell'Istituzione Scolastica;
- deroghe, modifiche o integrazioni al presente Regolamento, possono avvenire solo se deliberate dal Consiglio d'Istituto.



La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Gabriella PAGANO